

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3535**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1998**

—————

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 relative all'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, i commi 181 e 182 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, hanno disciplinato le modalità di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 a soddisfacimento dei riconosciuti diritti previdenziali.

Sull'assetto normativo così configurato sono state, come è noto, sollevate eccezioni di costituzionalità segnatamente su due aspetti: la mancata attribuzione degli accessori relativi al credito maturato e la dedotta esclusione dalla platea dei destinatari degli eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, intende fare chiarezza su tali aspetti della normativa nell'intento di dare ad essa compiuta e chiara regolamentazione.

Innanzitutto, per quanto concerne l'aspetto relativo agli interessi e alla rivalutazione monetaria dei crediti vantati, il comma 1 del testo in argomento, nell'intento di assicurare un congruo temperamento tra le aspettative degli aventi diritto e le esigenze economico-sociali di interesse generale, in luogo dei predetti accessori, prevede, quale misura soddisfacente di natura risarcitoria per la ritardata corresponsione delle spettanze pensionistiche, un indennizzo di importo pari al 5 per cento della somma maturata al 31 dicembre 1995. Ai relativi oneri provvede la disposizione recata dal comma 6.

Quanto alla individuazione della platea dei destinatari, la diversità della locuzione

«aventi diritto» recata dal citato comma 181 da quella «ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996,» contenuta nel comma 182, creava, sul punto, oggettive ragioni di incertezza interpretativa sull'esatto ambito applicativo dell'intervento normativo.

A risolvere tali incertezze ermeneutiche, provvede ora il comma 2 del presente disegno di legge in uno con l'integrale riformulazione del comma 182 operata dal comma 1, chiarendo l'effettiva, ampia portata dell'espressione «aventi diritto», di cui al comma 181, come comprensiva fra gli originari destinatari dell'intervento gli eredi in quanto tali, a nulla rilevando la circostanza dell'avvenuto decesso dell'avente diritto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

Allo scopo, poi, di definire con chiarezza i rapporti giuridici connessi all'attuazione delle citate sentenze della Corte, i commi 3 e 4 disciplinano i termini, le modalità e le condizioni della presentazione delle domande, da parte degli eredi, per la corresponsione degli arretrati, prevedendo, in particolare, come causa di decadenza dal beneficio, la mancata presentazione della domanda entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, corredata, peraltro da copia della denuncia di successione, onde evitare la irripetibilità di somme erogate dagli enti previdenziali a soggetti non aventi titolo e peraltro non titolari di un rapporto previdenziale.

Con il comma 5, nell'auspicio che il presente disegno di legge possa dare completa e definitiva soluzione alla materia, si prevede l'estinzione dei giudizi pendenti promossi, in particolare, sugli aspetti dei rilevanti punti di criticità cui il presente intervento è volto a dare positiva soluzione.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 ha trovato una precedente disciplina nelle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (collegato alla legge finanziaria 1997) e all'articolo 3-bis della legge n. 140 del 1997, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

Del presente disegno di legge rileva, in termini di maggiori oneri rispetto alla quantificazione relativa alle predette disposizioni, unicamente l'articolo 1, comma 1, che stabilisce, per gli aventi diritto, la liquidazione di una somma a titolo di indennizzo pari al 5 per cento degli importi degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995.

Il conseguente effetto di onerosità sulla finanza pubblica è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Arretrati al 31 dicembre 1995 . . . . . | 17.500 miliardi |
| Percentuale indennizzo . . . . .        | 5 per cento     |

CALCOLO: 17.500 miliardi x 5 per cento = 875 miliardi di lire

La copertura di tale onere, trattandosi di riconoscimento di un debito pregresso, è posta a carico dell'accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per l'anno 1998 a valere sulla voce «Rimborso dei crediti d'imposta (Regolazione debitoria)».

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

«182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento».

2. Nell'espressione «aventi diritto» di cui all'ultimo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.





